



**SENTENZA N. 101/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA**

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al n. **74189** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 18.12.2023 ad istanza della Sig.ra (omissis) (C.F.: (omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Irollo (C.F.: RLLGTN69C08F839W) in una all'Avv. Francesca Marrandino (C.F.: MRRFNC77H58F839B), con i quali elettivamente domicilia in Napoli, Via Tommaso Caravita, n. 25, giusta procura materialmente congiunta al ricorso ex art. 83, comma 3, c.p.c. (ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata [gaetanoirollo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:gaetanoirollo@avvocatinapoli.legalmail.it);

***contro***

**INPS** (cod. fisc.: 80078750587), in persona del suo Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Caserta, Via Arena, Loc. San Benedetto, indirizzo pec in IPA [ufficiosegrateria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it](mailto:ufficiosegrateria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it), direzione provinciale caserta [direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it), rappresentato e

|  |                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 74189                   |  |
|  | difeso dagli Avvocati Vincenzo Di Maio                                      |  |
|  | (vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), Gianluca Tellone                   |  |
|  | (avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.:                         |  |
|  | TLLGLC70R13A509E) e Nicola Di Ronza                                         |  |
|  | (avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it), in virtù di procura             |  |
|  | generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto        |  |
|  | Fantini di Roma, elettivamente domiciliati presso il Coordinamento          |  |
|  | Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in via Medina, n.          |  |
|  | 61;                                                                         |  |
|  | <i>avverso</i>                                                              |  |
|  | gli avvisi dell’INPS aventi ad oggetto il recupero degli importi            |  |
|  | percepiti e non dovuti sulla pensione ai superstiti n. 17697437R - per il   |  |
|  | superamento dei limiti di cumulabilità - inviati dall’INPS con lettera      |  |
|  | del 23.12.2020 (annualità 2017) e con lettera dell’8.07.2019 (annualità     |  |
|  | 2016);                                                                      |  |
|  | <i>per</i>                                                                  |  |
|  | l’annullamento di tali atti e la declaratoria di illegittimità del recupero |  |
|  | che ne è conseguito in ragione della decadenza dell’Istituto dal diritto    |  |
|  | alla ripetizione, con conseguenziale condanna dello stesso alla             |  |
|  | restituzione delle somme recuperate a tale titolo.                          |  |
|  | Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del          |  |
|  | 19.12.2023, di assegnazione del presente giudizio pensionistico;            |  |
|  | visto l'atto introduttivo del giudizio;                                     |  |
|  | visti gli altri atti e documenti di causa;                                  |  |
|  | chiamata la causa alla pubblica udienza del 3.03.2025, celebrata con        |  |
|  | 2                                                                           |  |

l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.

### FATTO

1. La ricorrente esponeva di essere titolare di trattamento pensionistico n. 17697437R, con decorrenza dal novembre 2014, a titolo di reversibilità del trattamento pensionistico del coniuge.

Con due distinti avvisi, uno datato 23.12.2020 e pervenuto il 12.01.2021 e l'altro 8.07.2019 e pervenuto il 30.07.2019, l'INPS, previa verifica dei redditi, aveva assunto di aver corrisposto somme non dovute per il superamento dei limiti di cumulabilità ai sensi della legge n. 335/1995 e precisamente per il periodo 1.01.2018-31.12.2018 per l'importo di euro 576,76 e per il periodo 1.01.2019-31.12.2019 per l'importo complessivo di euro 972,40.

In ragione di ciò, aveva proceduto al recupero mediante la trattenuta sulla pensione ai superstiti, di quattro rate di euro 144,19 ciascuna per l'anno 2018 e di sei rate di euro 162,06 ciascuna per l'anno 2017.

Avverso tali avvisi, la ricorrente aveva formulato tempestivamente ricorsi al Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti di diritto pubblico, eccependone l'inammissibilità per irripetibilità e chiedendo la restituzione delle somme, sia perché i pagamenti oggetto di ripetizione si riferivano a periodi di accertamento anteriori ai 12 mesi precedenti gli accertamenti di cui all'art. 13 della legge 412/1991 e della circolare INPS n. 31/2006, sia perché, non evincendosi dalla motivazione di ogni provvedimento il fondamento delle trattenute applicate e il calcolo delle stesse, non si rilevavano incongruenze.

Essendo rimasti inesitati tali ricorsi, la Sig.ra(omissis) adiva questa Corte richiamando l'intervento delle sezioni riunite sulla questione della ripetibilità o meno dell'indebito insorto dalla mancata applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi di cui alla tabella F allegata alla legge n. 335/1995, in cui si era affermato che *"in materia di recupero dei ratei pensionistici indebitamente erogati per il superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1 comma 41 della legge 335/tab. F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 legge 428/1985 e art. 5 DPR 429/1986"*.

La pronuncia ricollegava l'attività di verifica della liquidazione mediante procedure automatizzate all'art. 9 della legge n. 428/1985 e all'art. 5 del D.P.R. n. 429/1986, che consentirebbero la revisione dei pagamenti entro un anno dalle relative lavorazioni.

La provvisorietà della liquidazione verrebbe quindi a cessare decorso il termine di un anno, ragion per cui cesserebbe anche la fase di incondizionata ripetibilità degli indebiti eventualmente riscontrati dopo tale scadenza.

Tenuto conto di tale principio, la ricorrente ricordava di essere titolare di due trattamenti pensionistici entrambi erogati dall'INPS, che quindi sarebbe a conoscenza dei redditi percepiti dalla ricorrente presenti nel Casellario dei pensionati.

Mediante la presentazione della dichiarazione reddituale all'Agenzia dell'Entrate con Mod. 730, la ricorrente aveva altresì posto l'INPS nella condizione di conoscere la propria situazione reddituale al fine di procedere con l'iter di verifica entro l'anno successivo. Ne consegue

che l’Istituto aveva avuto piena conoscenza degli eventi di reddito che avrebbero permesso di superare i limiti della cumulabilità. Era quindi radicato l’affidamento della ricorrente.

La Sig.ra(omissis) concludeva quindi chiedendo di dichiarare irripetibili gli indebiti oggetto del presente giudizio, per il complessivo importo di euro 1.549,16, scaturito dalla tardiva applicazione dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/95, con diritto alla restituzione integrale delle ritenute effettuate, oltre interessi. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, e con attribuzione ai difensori anticipatari.

**2.** Con memoria del 31.10.2024 si costituiva in giudizio l’INPS, che riteneva il ricorso infondato, posto che il credito dell’INPS troverebbe fondamento nella previsione dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

In particolare, secondo l’INPS la ricorrente avrebbe percepito negli anni 2017 e 2018 redditi da pensione diretta nonché redditi diversi di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (pari a euro 501,89 nell’anno 2017 e ad euro 507,42 nell’anno 2018) per cui la pensione di reversibilità doveva essere soggetta a riduzione nella misura del 40 per cento, secondo la Tabella F richiamata dal citato art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

Più in particolare, per l’anno 2017 l’INPS aveva corrisposto, a fronte di una pensione annua lorda astrattamente spettante di euro 25.733,86, l’importo lordo (al netto delle riduzioni ex art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995) di euro 15.440,32, laddove, invece, in base alle risultanze della campagna reddituale, l’importo corretto da pagare sarebbe stato

di euro 14.542,73; era quindi stata accertata l'esistenza di un indebito

di euro 897,59, richiesta con la lettera dell'8.07.2019.

Per l'anno 2018 l'INPS aveva corrisposto, a fronte di una pensione

annua lorda astrattamente spettante di euro 25.861,24, l'importo lordo

(al netto delle riduzioni ex art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995) di

euro 15.516,72, laddove, invece, in base alle risultanze della campagna

reddituale, l'importo corretto da pagare sarebbe stato di euro

14.754,33, per cui era stata accertata l'esistenza di un indebito di euro

576,76, richiesta con la lettera del 23.12.2020.

Secondo l'INPS, tuttavia, non vi era contestazione sull'*an* e sul *quantum*

degli indebiti, ma il ricorso verteva sull'eccezione di irripetibilità

conseguente alla percezione delle somme indebite in buona fede.

Evidenziava l'Istituto previdenziale che la ricorrente non aveva mai

comunicato i propri redditi, pur essendovi tenuta per permettere la

verifica dei limiti di cumulabilità previsti dall'art. 1, comma 41, citato.

Tale circostanza sarebbe sufficiente ad escludere la buona fede della

pensionata.

L'INPS contestava anche la necessità di verifica della spettanza delle

somme entro l'anno dalla percezione, pena la loro irripetibilità.

Il termine annuale previsto dall'art. 52 della legge n. 88/1989, come

interpretato autenticamente dall'art. 13 della legge n. 412/1991,

riguarderebbe specificamente *"le pensioni a carico dell'assicurazione*

*generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori*

*dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative*

*della medesima"*, cioè le pensioni dei dipendenti del settore privato,

mentre non troverebbe applicazione per gli iscritti alle “*gestioni esclusive dell’A.G.O.*”, cioè per i dipendenti pubblici.

La pensione della ricorrente, essendo erogata dalla gestione pubblica dell’INPS, e quindi dalla gestione sostitutiva dell’AGO, non sarebbe sottoposta alla suddetta disciplina.

Per la gestione pubblica il termine per l’accertamento dell’indebito sarebbe invece quello individuato, in base ai principi generali, dalla giurisprudenza della Corte con la sentenza delle Sezioni Riunite n. 2/2012, e quindi in tre anni dal pagamento, in quanto prima del decorso di tale termine non potrebbe ritenersi consolidato l’affidamento del pensionato.

Nel caso in esame, le richieste di restituzione dell’INPS erano pervenute nelle date del 30.07.2019 (per l’indebito relativo all’anno 2017) e del 7.01.2021 (per l’indebito relativo all’anno 2018), e quindi sempre entro il triennio dalla percezione delle somme indebite, per cui sarebbero tempestive.

In ogni caso, per l’ipotesi che dovesse ritenersi applicabile l’art. 52 della legge n. 88/1989, l’INPS faceva rilevare che la sua verifica si fondava sulle informazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, per cui il termine annuale per l’accertamento e la contestazione dell’indebito decorrerebbe dalla trasmissione dei dati da parte dell’Agenzia.

Nel caso in esame l’INPS avrebbe accertato negli anni 2019 e 2020, l’esistenza di redditi ulteriori per gli anni 2017 e 2018 rispetto a quelli da pensione per cui avrebbe doverosamente ricalcolato l’abbattimento previsto dalla Tabella F. Un eventuale stato di buona fede del

pensionato sarebbe, quindi, irrilevante al fine di escludere la ripetibilità dell'indebito.

Per l'INPS la buona fede non rilevarebbe anche per un'ulteriore ragione. La mancata applicazione delle percentuali di riduzione previste dalla legge n. 335/1995 non costituirebbe una fattispecie di errore di calcolo nella liquidazione della pensione, che sarebbe stata esattamente calcolata e liquidata all'origine.

Esigenze di certezza imporrebbero che la pensione ai superstiti sia calcolata in riferimento ad un valore stabile, che è costituito, ai sensi dell'art. 13 del regio decreto-legge n. 636/1939, dalla percentuale del trattamento pensionistico che sarebbe spettato all'assicurato deceduto, e non in relazione ad un valore variabile ed alle mutevoli e contingenti condizioni economiche del titolare del trattamento.

Per le medesime esigenze di certezza vi è la necessità che la valutazione della consistenza economica della pensione venga rapportata al momento genetico, coincidente con il momento della liquidazione.

Per tale motivo, nei casi di errata applicazione delle trattenute ex art. 1, commi 41 e 43, della legge n. 335/1995, Tabella F, non esisterebbe nessun atto di revoca o modifica di un precedente provvedimento di determinazione della pensione, che rimane correttamente calcolata al momento genetico della liquidazione, e non si applicherebbero le varie norme in materia di indebiti pensionistici, in particolare l'art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973 e l'art. 13 della legge n. 412/1991.

Le trattenute rimarrebbero soggette alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, che prevede, in caso di buona

fede dell'*accipiens*, solo la non spettanza degli interessi legali (non richiesti dall'INPS).

Nel caso in esame l'INPS, avrebbe quindi il diritto/ dovere di ripetere i pagamenti indebiti in conformità alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c.

Concludeva pertanto chiedendo di rigettare il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

3. All'udienza del 3.03.2025, era presente solo l'Avv. Tellone per l'INPS che si riportava alle conclusioni rassegnate in atti e insisteva per il rigetto del ricorso.

La causa veniva trattenuta in decisione.

### **DIRITTO**

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'illegittimità degli avvisi dell'INPS, inviati con lettera del 23.12.2020 e con lettera dell'8.07.2019, aventi ad oggetto il recupero degli importi percepiti e non dovuti sulla pensione ai superstiti n. 17697437R della ricorrente, Sig.ra(omissis), per il superamento dei limiti di cumulabilità previsti dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995; con contestuale richiesta di dichiarare irripetibili gli indebiti, per il complessivo importo di euro 1.549,16, con diritto alla restituzione integrale delle ritenute effettuate, oltre agli interessi.

Il giudizio verte quindi sulla corretta applicazione della Tabella F dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, ossia della determinazione della percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità con gli altri redditi previsti dalla tabella *de qua*.

2. Al riguardo, il citato art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995

dispone che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono

cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata

Tabella F.

In particolare, secondo tale Tabella F: nel caso di reddito del

beneficiario inferiore a tre volte il trattamento minimo annuo del

Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il cumulo è totale; nel caso di

reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo

pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte

l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del

75 per cento del trattamento di reversibilità; nel caso di reddito

superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni

lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in

vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del 60 per cento

del trattamento di reversibilità; nel caso di reddito del beneficiario

superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni

lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in

vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del 50 per cento

del trattamento di reversibilità.

3. Il ricorso in esame, *“nonostante le prospettazioni di parte in tal senso,*

*non è teso all’annullamento dei provvedimenti impugnati, avendo la*

*giurisdizione di questa Corte natura dichiarativa, in quanto tendente*

*all'accertamento del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione*

*(rientrando nella cognizione della stessa anche le conseguenze in termini di*

*recupero): pertanto l’atto o gli atti gravati vengono vagliati dalla Corte quali*

*meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe il rapporto. La pienezza di quest'ultima consente, quindi, di conoscere di ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo nella sua esatta misura, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascrivito alla Corte dei conti (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 230/2023).*

**4.** Sulla questione della ripetibilità o meno dell'indebito insorto dalla mancata applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi di cui alla Tabella F annessa alla legge n. 335/1995 sono intervenute le sezioni riunite della Corte che, con la sentenza n. 4/2008, hanno affermato il seguente principio di diritto: *“in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n° 335 - tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429”.*

Come efficacemente sintetizzato dalla giurisprudenza della sezione, con tale decisione le sezioni riunite hanno affermato alcuni principi basilari che regolano la materia.

*“1) La non applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 206 del d.p.r. 1092/1973; la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 41, della l. 335/1995, infatti, proprio per la sua portata, determina la necessità per l'Amministrazione di svolgere accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale e di periodica cadenza, cui assoggettare tutte le partite di pensione con conseguente riconducibilità dell'attività al riguardo espletata dalla p.a. nelle previsioni di cui agli artt. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n°*

429.

2) L'obbligo di comunicare qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della pensione stessa; il mancato assolvimento a detto obbligo, pertanto, legittima la ripetizione incondizionata dell'indebito pensionistico.

3) Il termine di un anno – previsto dalla richiamata normativa - per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine.

4) Decorso tale termine annuale, si conclude ex lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica, con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità degli indebiti maturati oltre tale scadenza” (Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 275/2024; Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 230/2023).

Così come chiarito dalle sezioni riunite, i punti fermi che devono guidare la decisione nelle diverse fattispecie che di volta in volta si pongono al vaglio del giudicante sono i seguenti: “1) quando la corretta individuazione della pensione scaturisce da dati già in possesso dell'amministrazione, poiché si tratta di una revisione automatizzata, l'ente previdenziale ha un anno di tempo per procedere alla riliquidazione con la conseguente irripetibilità dell'indebito accertato oltre l'anno; 2) qualora, invece, i limiti della cumulabilità vengano superati da eventi di reddito diversi, di cui l'amministrazione non può avere conoscenza, l'indebito è sempre ripetibile nell'ipotesi che il pensionato non assolva all'obbligo di comunicare il nuovo e diverso reddito.

*Più specificamente, le SS.RR., con la richiamata decisione, hanno chiarito che l'Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la procedura e che, entro tale termine, l'INPS deve procedere al controllo ed alla revisione dei dati acquisiti, ai fini dell'applicazione del citato art. 1, comma 41, scaduto il quale cessa la fase provvisoria della liquidazione pensionistica, e il recupero dell'indebito - eventualmente corrisposto - resta subordinato alla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario del trattamento di reversibilità che abbia adempiuto "...agli obblighi di comunicazione posti a suo carico, e ciò dovendosi riconoscere adeguata tutela a quei titolari dei predetti trattamenti i quali, pur avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell'Istituto previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge, si trovino ad essere destinatari, anche dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a volte a ben più notevole distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di indebiti formatisi e accumulatisi senza alcuna loro negligenza, piuttosto dovuti ad errori addebitabili all'inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre l'univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal legislatore..." (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 230/2023).*

**4.** Ciò premesso, nel caso all'odierna trattazione, si osserva che risulta agli atti la dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 (Unico 2018) depositata dalla Sig.ra(omissis), da cui si evince un reddito complessivo di euro 48.123. La stessa ha altresì depositato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 (Unico 2017), da cui si evince un reddito complessivo di euro 48.302.

L'INPS ha evidenziato che, per l'anno 2017, aveva corrisposto, a fronte

di una pensione annua lorda astrattamente spettante di euro 25.733,86, l'importo lordo (al netto delle riduzioni ex art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995) di euro 15.440,32, laddove, invece, in base alle risultanze della campagna reddituale, l'importo corretto da pagare sarebbe stato di euro 14.542,73; era quindi stata accertata l'esistenza di un indebito di euro 897,59, richiesta con la lettera dell'8.07.2019.

Per l'anno 2018 l'INPS aveva corrisposto, a fronte di una pensione annua lorda astrattamente spettante di euro 25.861,24, l'importo lordo (al netto delle riduzioni ex art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995) di euro 15.516,72, laddove, invece, in base alle risultanze della campagna reddituale, l'importo corretto da pagare sarebbe stato di euro 14.754,33, per cui era stata accertata l'esistenza di un indebito di euro 576,76, richiesta con la lettera del 23.12.2020.

L'INPS deduce peraltro che non vi era contestazione sull'*an* e sul *quantum* degli indebiti, ma il ricorso verteva solo sull'eccezione di irripetibilità conseguente alla percezione delle somme indebite in buona fede.

Al riguardo, è vero che l'omissione delle comunicazioni inerenti alle variazioni reddituali comportanti la diminuzione del trattamento pensionistico di reversibilità impedisce di configurare la buona fede, con la conseguenza di escludere la irripetibilità di quanto indebitamente percepito (Corte conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 535/2010); è peraltro anche vero che l'obbligo informativo è stato considerato assolto anche con il possesso dei dati da parte dell'Ente, mediante il collegamento alla banca dati pensione (Corte conti, sez.

giur. Veneto, sent. n. 995/2012).

Ora, da quanto risulta dalla documentazione in atti, la Sig.ra(omissis) è titolare di tre trattamenti pensionistici. Il primo nella gestione privata, con n. 01711005, a titolo di pensione ai superstiti a lavoratori subordinati (categoria SOAUT) con sede di gestione Aversa e con decorrenza da novembre 2014. Il secondo nella gestione pubblica, con n. 18005003, a titolo di pensione di dipendente dello Stato (categoria VOCTPS), con sede di gestione Caserta e con decorrenza da settembre 2007. La terza, sempre nella gestione pubblica, con n. 17697437 R, a titolo di pensione ai superstiti (categoria SOCTPS), con sede di gestione Caserta e con decorrenza da novembre 2014.

Incrociando queste informazioni con le dichiarazioni dei redditi depositate da parte ricorrente per gli anni 2016 e 2017, risulta che la stessa era titolare in entrambe le annualità di redditi da lavoro dipendente per euro 47.545, come risulta dal quadro RC della dichiarazione, quadro in cui vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Tali importi sono evidentemente riferibili alla somma dei due trattamenti pensionistici riferibili alla gestione pubblica (VOCTPS e SOCTPS), posto che dalla verifica della documentazione agli atti, per l'anno 2020, alla Sig.(omissis) spettava una pensione annua lorda di euro 28.668,96 a titolo della pensione n. 18005003, e di euro 26.036,04, a titolo della pensione n. 17697437 R.

Ma ciò che preme rilevare è che si tratta di dati nella piena disponibilità

dell'Istituto previdenziale che, in quanto tale, soggiace al termine di un anno – previsto dalla normativa richiamata dalle sezioni riunite - per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine.

Nel caso all'odierna trattazione, invero, gli avvisi dell'INPS di ripetizione dell'indebito sono datati 8.07.2019 e 23.12.2020, rispettivamente per le annualità 2017 e 2018. I pagamenti oggetto di ripetizione si riferiscono a periodi di accertamento anteriori ai 12 mesi previsti dagli artt. 9 della legge n. 428/1985 e 5 del D.P.R. n. 429/1986.

Decorso il termine annuale, quindi, si conclude *ex lege* il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica, con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità degli indebiti maturati oltre tale scadenza (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 230/2023).

Ne consegue quindi che la richiesta di ripetizione dell'indebito non risulta fondata.

6. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso proposto dalla Sig(omissis) deve essere accolto.

Ne consegue che l'INPS è condannato alla restituzione delle ritenute effettuate per il complessivo importo di euro 1.549,16, cui andrà aggiunta la rivalutazione monetaria a far data dall'1 maggio 2021, quale ultima mensilità in cui è stata applicata la trattenuta, fino alla presente decisione, oltre alla maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione monetaria, secondo i principi espressi dalle Sezioni riunite di questa Corte con le sentenze 10/2002/QM e 6/2008/QM.

7. In considerazione della complessità della questione trattata, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

Condanna l'INPS a restituire al ricorrente le ritenute effettuate per il complessivo importo di euro 1.549,16, oltre rivalutazione e interessi nei sensi di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 3.03.2025.

Il Giudice

Alessandra Molina

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 12.03.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli